

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti

<u>Regione</u>	<u>Ordinanza</u>	<u>Provvedimento</u>
Lombardia	<p>Patto per lo Sviluppo: Documento del 27 Aprile</p> <p>ORDINANZA N. 532 del 24/04/2020</p>	<p>Nella giornata del 27 aprile, è stato messo a tema un documento relativo alla “Fase 2” .</p> <p>Sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il tavolo, che richiedono risposte da parte del Governo.</p> <p>Di seguito, i punti principali del report dei lavori che è stato consegnato dal Governatore al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.</p> <p>1. Sostegno alle famiglie: asili nido, servizi per l'infanzia, scuola e necessità di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50% della retribuzione non è sufficiente.</p> <p>2. Sostegno alle imprese: necessità di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attività produttive.</p> <p>3. Trasporto Pubblico Locale: necessità di definire chi può occuparsi, e con quale titolo (i funzionari/controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all'ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici, del mantenimento delle distanze al loro interno.</p> <p>Nuova Ordinanza: Da mercoledì 29 aprile le amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire la capienza massima delle persone presenti all'interno dell'area;

		<ul style="list-style-type: none"> • assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; • limitare il perimetro esterno dell'area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all'interno che all'esterno dell'area; • accesso all'area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; • rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell'area, con inibizione dell'accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C; • obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina; • obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; • distribuzione ai clienti di guanti "usa e getta" e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all'area. <p>Oltre alle indicazioni riportate nell'ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria.</p>
Piemonte	<p>Comunicato del 29 Aprile</p> <p>Decreto n.47 del 20 Aprile</p> <p>Ordinanza n. 43 del 13.04.2020</p> <p>Proroga fino al 3 maggio delle misure fino ad ora adottate per il contenimento del Coronavirus.</p>	<p>Disposizioni sulla ristorazione da asporto.</p> <p>In Piemonte l'attività di ristorazione da asporto sarà consentita da lunedì 4 maggio tranne che nella città di Torino, dove potrà iniziare sabato 9 maggio. Nel caso di criticità specifiche o dove non sarà possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, i sindaci potranno vietare l'attività sull'intero territorio comunale o delimitarla su parti di esso. Seguirà a breve una nuova ordinanza per stabilire questi passaggi.</p> <p>Ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 1° maggio, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.</p> <p>Aperte anche edicole e benzinai, oltre alle aree di servizio sulla rete autostradale.</p> <p>Restano consentite, inoltre, le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza. Obbligo per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti:</p> <p>l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare;</p>

		<p>Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza.</p> <p>Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia.</p> <p>Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti);</p> <p><u>Restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.</u></p> <p>Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.</p>
Liguria	Ordinanza n. 22 del 26.04.2020	<p>È consentita la vendita del cibo da asporto da parte delle attività artigiane del settore dolciario e alimentare, previa ordinazione on line o telefonica e garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano per appuntamento e dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resta sospesa per gli stessi esercizi la possibilità di consumare sul posto; - Consentita la vendita solo in alcuni esercizi quali fiorerie e esercizi di prodotti florovivaistici, la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso nei negozi specializzati; - È consentita la vendita di calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini; - È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto su appuntamento, senza contatto tra le persone; - Dalle 6 alle 22, consentite attività motorie all'aria aperta, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi, nell'ambito del comune di residenza o abituale domicilio o del municipio di residenza per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova - È possibile anche lo spostamento con motoveicolo da parte di due persone a patto che il passeggero sia convivente con il guidatore

		<ul style="list-style-type: none"> - È consentito ai residenti in Liguria la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo, a patto che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva. Lo spostamento è consentito a una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione - È consentito l'allenamento e addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio regionale - È anche consentito l'allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale - È consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. E' obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale - Consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ed è obbligatorio il rientro in giornata; sono consentiti gli spostamenti di autovetture con più di un passeggero a bordo solo se provenienti dalla stessa residenza - I sindaci potranno disciplinare con proprie ordinanze l'apertura dei cimiteri, nel rispetto del distanziamento sociale - Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15 - Il 1° maggio gli esercizi commerciali sopra indicati restano chiusi
Veneto	<p>Ordinanza n. 43 del 27.04.2020</p> <p>Ordinanza n.42 del 24.04.2020</p>	<p>Ordinanza 43 dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante; 2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di

		<p>residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri; 4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali; 5. E' fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido; <p>Ordinanza 42 dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; • è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell'ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi; • è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria; • è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: <ol style="list-style-type: none"> i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca; <p>Nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;</p> <p>In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Ordinanze contingibili e urgenti n. 10-11/PC</p> <p>Misure Valide fino al 3 Maggio 2020</p>	<p>Nuova Ordinanza che integra quanto predisposto in precedenza: Valida dal 27 Aprile al 3 maggio.</p> <p>1. che sia consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione da remoto, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e</p>

consentendo nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina o copertura naso e bocca e garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

2. che sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;

3. che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;

4. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l'utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all'ingresso dell'esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell'ortofrutta, del pane o di altri alimenti;

Ordinanza n. 10

1. a chiunque si rechi fuori dell'abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;

2. a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;

3. agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;

4. a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di

		<p>utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;</p> <p>5. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;</p> <p>12. a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;</p>
Emilia Romagna	Ordinanza n. 69 del 24/04/2020	<p>A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività quali rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.</p> <p>Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.</p> <p>Nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all'interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all'interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. <u>Deve essere in ogni</u></p>

		<p><u>caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura.</u> Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;</p>
Toscana	Ordinanza n.46 del 29 Aprile 2020	Da venerdì 1° maggio sarà consentito svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell'ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione. Tutte le attività dovranno iniziare dalla propria abitazione e concludersi presso la stessa. In nessun caso per praticare le attività motorie sarà consentito l'uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti. Tra genitori e figli minori, residenti nella stessa abitazione, così come tra accompagnatore e persona non pienamente autosufficiente, inoltre, non sarà necessario mantenere il distanziamento sociale di 1.8 m che resta invece necessario verso tutti gli altri.
	Ordinanza n.43- 44 del 26 Aprile 2020	È consentito dal 27 aprile p.v., l'accesso alle strutture aziendali del distretto e delle imprese del Settore Tessile e del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno per svolgere le attività manutentive e conservative del materiale di origine animale e vegetale, e del pellame al fine di evitare il deterioramento del materiale tessile/pellame e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi.
	Ordinanza n. 40-41 del 22 aprile 2020	
	Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020	
	Ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020	<p>Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio.</p> <p>Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati</p> <p>La nuova ordinanza n. 39 del 19 Aprile conferma la vigenza delle disposizioni precedentemente emanate, ed integra gli ambiti di soggetti a cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi.</p> <p>Oltre alle categorie di gruppi e di individui che hanno diritto all'esecuzione dei test sierologici denominate "ambito di gruppo" a cui appartengono categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica, come operatori sanitari, delle RSA, RSD, strutture socio-sanitarie e di accoglienza; al</p>

volontariato, il personale delle farmacie, delle forze dell'ordine, il personale penitenziario e **“ambito individuale”** a cui appartengono i singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid, qualora ne faccia richiesta il medico o pediatra di famiglia, si aggiungono **Polizia Municipale e Polizia Provinciale; lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci; lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti; dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico; lavoratori dei servizi a domicilio; lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico; edicolanti e librai; operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il contatto con il pubblico; tassisti; operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri; operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico; personale dei consolati a contatto con il pubblico; personale dei porti e degli aeroporti; lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.**

Si precisa che il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.

La Regione ha infine redatto un elenco di laboratori, consultabili nell'allegato A della nuova Ordinanza, presso i quali è possibile effettuare i test.

Ordinanza su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro:

- 1. Attività di monitoraggio della sieroprevalenza**
- 2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro**
- 3. Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali**
- 4. Protocollo anti-contagio**

- Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai**

		<p>dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina. • La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. • È comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: <ol style="list-style-type: none"> a) in spazi chiusi in presenza di più persone; b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale; • In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. <u>Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;</u> • Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone; • Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, <u>non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri</u> è necessario <u>introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi</u>
--	--	--

come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;

- Deve essere garantita **la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;**
- La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). **Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;**
- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
- Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

- a) l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di

norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

per i locali fino a 40 mq è consentito l'accesso ad una sola persona;

- b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;
- c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
- d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
- e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
- f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
- g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

<p>Lazio</p>	<p>Ordinanza del 24 aprile 2020, n. Z00035</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; • è consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; • sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 24/04/2020.
<p>Campania</p>	<p>ORDINANZA n.40 del 30/04/2020 ORDINANZA n.39 del 25/04/2020</p>	<p>Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario,

privilegiando nell'organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;

- per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.

2. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l'espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione.

E' fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall'Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.

Si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

Per evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell'orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all'emergenza:

personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;

personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;

personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30

ed il conseguenziale adeguamento dell'orario di uscita.

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all'Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle

balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;

b) l'attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

Allegato 1: Linee Guida – Misure di Sicurezza precauzionale per i cantieri.

Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:

- quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 14,00;
- fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l'attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
- quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
- Le operazioni di pulizia e organizzazione dell'attività, anteriori sono da svolgersi ad esercizio chiuso.
- fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00.

Allegato Sub 2:

Protocollo Di sicurezza per attività al dettaglio di Carta, Cartone, Cartolibreria e Libri.

Fino a 20 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente all'esterno dell'esercizio commerciale;

Da 20 a 40 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente nel punto vendita;

		<p>Da 40 a 120 m2: Max 4 persone; Da 120 a 200 m2: Max 6 persone; Oltre i 200 m2: Max 10 persone.</p>
Sicilia	<p>Ordinanza contingibile e urgente n.17-16 del 18 e 11 aprile 2020</p>	<p>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 3 maggio 2020.</p> <p>Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.</p> <p>È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</p> <p>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</p> <p>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</p>
Sardegna	<p>ORDINANZA N.19 DEL 13 APRILE 2020</p>	<p>E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura".</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di</p>

		sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.
--	--	--

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**

- **ASL n. 1 L'Aquila:118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
-
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
 - Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000.**
 - **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
 - A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
 - È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
 - Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi: **telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49** (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
 - **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
 - Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.**

- Dal 27 aprile è operativo il **numero verde 800.833.833** per dare supporto psicologico su varie tematiche quali Il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio. Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al **02.20228733** e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 30 Aprile, ore 10.00)

Globale

- 3.023.788 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 208.112 morti

Cina

- 84.369 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.643 morti (dato al 28 Aprile)

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 29 Aprile, ore 10.00)

- **1.408.266 casi confermati**
- **129.344 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Spagna 210.773 casi (23.822 morti al 29 aprile)
- Italia 203.591 casi (27.682 morti al 29 aprile)
- Germania 157.641 casi (6.115 morti al 29 aprile)
- Regno Unito 161.145 casi (21.678 morti al 29 aprile)
- Francia 126.835 casi (23.660 morti al 29 aprile)

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 30 Aprile, ore 10.00)

- Stati Uniti 983.457 casi, 50.492 morti
- Canada 49.014 casi, 2.766 morti
- Messico 15.529 casi, 1.434 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 30 aprile:

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Regione	AGGIORNAMENTO 30/04/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	6.834	605	28.772	36.211	25.749	13.772	75.732	+ 598	376.943	229.880
Piemonte	2.621	199	12.673	15.493	7.730	3.066	26.289	+ 428	156.534	110.157
Emilia Romagna	2.146	206	7.211	9.563	12.322	3.551	25.436	+ 259	182.857	122.430
Veneto	1.012	114	7.021	8.147	8.354	1.459	17.960	+ 135	349.227	206.347
Toscana	546	126	4.912	5.584	2.926	842	9.352	+ 60	141.849	108.596
Liguria	676	69	2.806	3.551	3.275	1.167	7.993	+ 104	48.762	31.520
Lazio	1.417	115	2.936	4.468	1.707	441	6.616	+ 71	137.596	107.497
Marche	465	48	2.697	3.210	2.131	906	6.247	+ 37	59.488	39.145
Campania	484	29	2.260	2.773	1.291	359	4.423	+ 13	76.108	44.233
Trento	158	21	1.191	1.370	2.328	418	4.116	+ 47	36.534	21.622
Puglia	439	42	2.468	2.949	708	415	4.072	+ 43	62.460	61.439
Sicilia	408	33	1.716	2.157	774	235	3.166	+ 26	79.669	74.541
Friuli V.G.	109	11	1.050	1.170	1.566	289	3.025	+ 15	67.930	43.691
Abruzzo	306	16	1.593	1.915	695	320	2.930	+ 7	37.996	28.351
Bolzano	126	13	663	802	1.441	275	2.518	+ 11	41.297	19.178
Umbria	68	16	149	233	1.092	67	1.392	+ 1	36.459	25.317
Sardegna	87	16	641	744	435	116	1.295	+ 5	24.754	22.358
Valle d'Aosta	76	4	9	89	902	137	1.128	+ 4	7.631	5.647
Calabria	105	6	629	740	282	86	1.108	+ 6	35.903	33.950
Basilicata	49	4	139	192	150	25	367	+ 1	12.774	12.774
Molise	17	1	172	190	87	21	298	+ 1	6.446	6.228
TOTALE	18.149	1.694	81.708	101.551	75.945	27.967	205.463	+ 1.872	1.979.217	1.354.901

ATTUALMENTE POSITIVI	101.551
TOTALE GUARITI	75.945
TOTALE DECEDUTI	27.967
CASI TOTALI	205.463

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 30 aprile 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Morti	Casi segnalati per 100.000 abitanti	Casi di decessi per 100.000 abitanti
Spagna	212.917	24275	455.6933	51,95,431 mila
Italia	203591	27682	336.8967	45,8074
Regno Unito	165221	26097	248.4938	39,25,011 mila
Germania	159.119	6288	191.8763	7.582488
Francia	128.442	24087	191,741	35,95,759 mila
Belgio	47859	7501	419.0047	65,67,112 mila
Olanda	38802	4711	225.1869	27,34,023 mila
Portogallo	24505	973	238.3346	9.463359
Svezia	20302	2462	199.3681	24,17,714 mila
Irlanda	20253	1190	417,286	24,51,836 mila
Austria	15364	580	173.6627	6.555867
Polonia	12640	624	33,28,195 mila	1.643033
Romania	11978	675	61,50,785 mila	3.466171
Danimarca	9008	443	155.3788	7.641296
Norvegia	7667	202	144.2701	3.801039
Repubblica Ceca	7579	227	71,3271	2.136331
Finlandia	4906	206	88,90,822 mila	3.733203
Lussemburgo	3769	89	620.1788	14,64,471 mila
Ungheria	2775	312	28,40,681 mila	3.193847
Grecia	2576	139	24,01,267 mila	1.295715
Croazia	2062	67	50,42,304 mila	1.638382
Islanda	1797	10	508.2387	2.828262
Estonia	1666	50	126.1277	3.785344
Bulgaria	1447	64	20,60,016 mila	0.911134
Slovenia	1418	89	68,58,949 mila	4.304982
Slovacchia	1391	22	25,53,694 mila	0.403891
Lituania	1375	45	49,2914	1.613173
Lettonia	849	15	44,0686	0.778597
Cipro	843	20	70,88,412 mila	1.681711
Malta	463	4	95,75,414 mila	0,82,725 mila
Liechtenstein	83	1	218.9396	2.637826
Totale	1112667	129150		

AVVISO ECDC: gli aggiornamenti nazionali sono pubblicati in orari e fusi orari diversi. Questo può portare a discrepanze tra i numeri nazionali e i numeri pubblicati dall'ECDC. Si consiglia agli utenti di utilizzare tutti i dati con cautela e consapevolezza dei propri limiti. I dati sono soggetti a correzioni retrospettive; i set di dati corretti vengono rilasciati non appena l'elaborazione dei dati nazionali aggiornati è stata completata.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.